



ALLEGATO "A" AL NUMERO 70642/29292 REPERTORIO

SIENA PARCHEGGI SPA

(a capitale interamente pubblico)

STATUTO

SIENA PARCHEGGI SPA Via S.Agata 1 - 53100 SIENA c f. p.i. 00792090524

Capitale Sociale i.v. € 4.192.200,00

Iscrizione Registro Imprese di Siena n.00792090524 Numero Rea 91587

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1 - Denominazione.

E' costituita, una società per azioni a capitale interamente pubblico denominata "Siena Parcheggi SpA " retta dalle norme del presente statuto. La società opera secondo il modulo del c.d. "in house providing" con riferimento:

- all'art. 113 e ss. del T.U.E.L. (D. L.gs 18/08/2000 n. 267);
- all'art. 23-bis della L. 133 del 06/08/2008, di conversione del D. L. 112/08.

La titolarità del capitale sociale da parte dei soci pubblici o dell'unico socio pubblico, è finalizzata alla gestione dei servizi pubblici, ovvero alla produzione di beni e servizi strumentali all'attività dei soci secondo il suddetto modulo.

Ai fini dell'esercizio del "controllo analogo" gli Enti azionisti, che affidano servizi alla Società, esercitano poteri di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività della Società con le modalità definite dal presente Statuto, dagli eventuali patti parasociali e dai contratti di servizio.

ARTICOLO 2 - Sede.

La società ha sede in Siena.

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire o sopprimere unità locali operative, succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza ovvero di trasferire la sede sociale o istituire sedi secondarie nell'ambito del Comune di Siena.

Spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato e comunque nell'ambito del territorio della Provincia di Siena.

ARTICOLO 3 - Durata.

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere espressamente prorogata o anticipatamente sciolta, a termine di legge, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 4 - Oggetto sociale.

La società ha per oggetto, esclusivamente per fini pubblici, la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione, nel Comune di Siena ed altrove, sia in proprio che attraverso la stipula di convenzioni di concessione con gli Enti Pubblici Territoriali competenti, di strutture immobiliari da adibire a parcheggi e autosilos, sia sotterranei che in sopraelevazione, aree di parcheggio a raso, opportunamente attrezzate ed ogni altra infrastruttura connessa, da realizzare anche mediante lo strumento della concessione, assumendone anche la gestione in funzione strumentale al finanziamento degli interventi effettuati, nonché l'organizzazione e la gestione di parcheggi in superficie e l'esercizio, anche in concessione, dei servizi connessi alla sosta ed alla mobilità,

direttamente e indirettamente, al funzionamento ed alla fruizione di tutte le strutture suindicate (come, non esaustivamente, la gestione dei lavaggi od altri servizi quali ristoro ecc. all'interno delle strutture); La società potrà inoltre curare l'organizzazione e la gestione dei sistemi relativi alla risoluzione di problemi della mobilità e sosta nei centri urbani, approntando anche la necessaria logistica; la fornitura ad Enti pubblici, di servizi di assistenza tecnica, tra cui l'organizzazione dei parcheggi e la predisposizione di sistemi integrati, anche informatizzati, per la gestione degli stessi, anche esterni all'ambito territoriale del Comune di Siena; l'assistenza tecnica può, in ogni caso estendersi a qualsiasi tipologia di interventi strutturali e di infrastrutture comunque connessi a problematiche territoriali.

In particolare, per il perseguimento dell'oggetto sociale, e pertanto in via strumentale, la società può:

a) affidare a terzi lavori di progettazione e di costruzione e/o l'esercizio degli impianti ed opere realizzate e/o la prestazione dei servizi connessi;

b) compiere ogni altra operazione commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare, finanziaria e di locazione finanziaria, ritenuta strettamente necessaria al perseguimento dell'oggetto sociale, prendere e dare in affitto proprie strutture;

c) stipulare mutui ipotecari e fondiari e rilasciare fidejussioni;

d) compiere tutti gli atti necessari per la restituzione a titolo gratuito ed oneroso delle strutture immobiliari predette a l'Ente concedente;

e) acquisire partecipazioni o interessenze, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, in società interamente pubbliche aventi oggetto, affine o connesso al proprio. In ogni caso la società non potrà prestare avalli fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, per obbligazioni di terzi.

La Società, se la legge lo consente e sulla base degli indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici, può partecipare a gare di appalto, anche in associazione con altre imprese, per l'affidamento di servizi pubblici e svolgere tutte le attività connesse a tali servizi, a condizione che la parte più rilevante della propria attività risulti rivolta all'unico Socio o alla collettività degli Enti Locali Soci e che l'espletamento di tali servizi risulti funzionale al perseguimento dei propri fini istituzionali.

Oltre l'80% del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dagli Enti Pubblici Soci, e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

ARTICOLO 5 - Capitale.

Il capitale sociale è determinato in Euro 4.192.200,00

(quattromilioniconcentonovantadueemiladuecento virgola zero zero) ed è diviso in numero di 90.000 (novantamila) azioni nominative ordinarie del valore nominale di Euro 46,58 (quarantasei virgola cinquantotto) ciascuna.

Il capitale sociale dovrà essere sempre di proprietà di soci Enti Pubblici

o organismi di diritto privato totalmente partecipati da enti pubblici.

ARTICOLO 6 - Aumento del capitale.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci .

A tal proposito, il Comune di Siena e gli eventuali altri soci potranno effettuare nuovi conferimenti in denaro o in natura finalizzati ad incremento del capitale a condizione che i conferimenti stessi siano direttamente destinati allo sviluppo ed alla attivazione delle attività statutariamente previste.

In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione ai soci in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni dell'articolo 2441 codice civile, ma sempre nel rispetto del disposto del comma secondo dell'articolo 5; i soci avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inopstate nei termini e secondo le modalità fissate dall'articolo 2441 terzo comma codice civile.

ARTICOLO 7 - Trasferimento delle azioni sociali e diritto di recesso dei soci.

Il socio che intenda vendere, in tutto od in parte, le proprie azioni dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione della società indicando il numero delle azioni offerte in vendita, nonché il nominativo del soggetto pubblico o della società avente i requisiti di cui al precedente art. 5) cui intende vendere.

La società, entro 30 giorni, dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci; i soci nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, potranno comunicare alla società il proprio intendimento di esercitare la prelazione alle condizioni indicate ed il numero delle azioni, fra quelle di loro spettanza, che intendono acquistare.

Nel caso in cui nessuno dei soci esercitasse entro 30 giorni da detta comunicazione la prelazione le azioni potranno essere trasferite d'iniziativa del socio alienante a terzi che rivestano la caratteristica indicata all'art. 5 comma 2°. Ai fini dell'esercizio dei poteri di "controllo analogo" il diritto di recesso può essere altresì esercitato dal socio che abbia affidato alla Società la gestione di servizi nei casi in cui il socio abbia diritto a far valere la risoluzione del contratto di servizio e la revoca dell'affidamento.

La cessione totale delle azioni comporta la cessazione dell'eventuale affidamento di servizi da parte del socio cedente, salva la conseguente regolazione dei rapporti economici tra socio e Società.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui ai precedenti commi, è richiesto il gradimento del Consiglio di Amministrazione; pertanto il socio che intenda alienare le proprie azioni, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla Società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione del soggetto cessionario e la descrizione delle azioni da alienare. Il Consiglio di Amministrazione dovrà senza indugio pronunciarsi sul gradimento e comunicare al socio, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro Soci, la decisione sul gradimento. Qualora entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al Socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione il gradimento si

intenderà concesso e il Socio potrà trasferire le azioni.

Nel caso di cui al comma precedente, il consenso del Consiglio di Amministrazione è pure necessario nel caso di vendita del diritto di opzione per aumento del capitale.

ARTICOLO 8 - Emissione di nuove azioni e versamenti dei Soci.

Le condizioni di cui al penultimo comma dell'articolo che precede dovranno essere rispettate anche in caso di nuove emissioni azionarie. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse al tasso che verrà stabilito dall'organo amministrativo fermo il disposto dell'articolo 2466 codice civile.

ARTICOLO 9 - Organi

Sono organi della Società:

- a - L'Assemblea dei Soci;
- b - L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione (C.D.A.);
- c - Il Collegio Sindacale;
- d - Il Revisore Legale.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 10 - Assemblea.

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci, salvo quanto disposto dall'articolo 2437 codice civile.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nel territorio della Provincia di Siena.

L'assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione le ragioni della dilazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dall'Amministratore unico; in caso di assenza o impedimento dei soggetti di cui sopra, dalla persona designata a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

ARTICOLO 11 - Competenze dell'Assemblea.

L'Assemblea esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto.

In particolare:

- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca il Presidente, l'eventuale Vicepresidente ed i Consiglieri di Amministrazione;
- nomina e revoca i membri del Collegio Sindacale ed il Revisore Contabile;
- determina, ai sensi di legge e nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di società il cui capitale sia detenuto da enti pubblici, i compensi, i criteri per i rimborsi spese e le indennità di missione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri del

Collegio Sindacale;

- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

La carica di Vice Presidente è attribuita quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza od impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Sono comunque vietate la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Ai fini del controllo analogo di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 267/2000, sono sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'assemblea, le decisioni riguardanti:

- costituzione, dismissione di società, attività e servizi;
- acquisti e alienazioni di immobili, impianti, rami d'azienda di valore superiore a € 100.000,00=;
- acquisizioni e dismissione di partecipazioni superiori al 5% del capitale della società di cui trattasi;
- indirizzi al Consiglio di Amministrazione per la relazione previsionale pluriennale ed annuale, contenente le linee guida di piano industriale e budget per l'anno successivo;
- emanazione di atti diretti ad indirizzare e vincolare l'attività e le scelte gestionali del Consiglio di Amministrazione, in modo da garantire la continua strumentalità dell'attività della società rispetto agli interessi, servizi e funzioni di pertinenza dei soci;
- esercizio di un generale potere di controllo, coordinamento e supervisione sui più importanti atti di gestione della società.

ARTICOLO 12 - Diritto di voto.

Ogni socio ha un voto per ogni azione posseduta.

ARTICOLO 13 - Convocazione.

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica all'indirizzo postale, al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R..

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

ARTICOLO 14 - Diritto di intervento in assemblea

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro soci alla data della riunione assembleare.

ARTICOLO 15 - Poteri di controllo dei soci

Ciascun socio, qualsiasi sia la partecipazione sociale posseduta, può richiedere all'organo amministrativo notizie in ordine alle attività svolte dalla società per suo conto o che comunque lo possano interessare. Al fine dell'esercizio da parte degli enti pubblici locali del controllo di cui sopra, gli organi sociali della Siena Parcheggi S.p.A. per quanto di rispettiva competenza sono comunque tenuti in forza del presente statuto:

- ad inviare al Sindaco e al titolare dell'Ufficio comunale da questi indicato relazioni periodiche sull'andamento della gestione con cadenza almeno semestrale anche al fine della verifica della gestione, sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità e dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dall'Assemblea dei Soci;
- ad inviare al Sindaco e al titolare dell'Ufficio comunale da questi indicato, copia dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione entro 15 giorni dalle rispettive riunioni;
- ad inviare, con cadenza trimestrale, al Sindaco e al titolare dell'Ufficio comunale da questi indicato, report patrimoniali, economici e finanziari relativi all'andamento della gestione.
- ad intervenire tramite un loro membro e/o il Direttore Generale alla riunione dell'organo dell'Ente socio convocata allo scopo di fornire informazioni sul tema.

L'organo amministrativo, inoltre, deve sempre informare ciascun Ente socio della convocazione e degli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni; deve altresì invitare a partecipare a dette riunioni, tramite rappresentanti all'uopo incaricati, i Soci che siano coinvolti negli argomenti medesimi.

L'organo amministrativo deve prendere atto delle proposte e/o delle osservazioni dell'Ente socio relazionandolo in proposito.

ARTICOLO 16 - Deleghe.

I soci, così come definiti all'articolo 5 comma 2 del presente Statuto, possono intervenire all'assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona da quest'ultimo designata mediante delega scritta e che deve essere obbligatoriamente scelta tra i componenti gli organi o la struttura dell'Ente socio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento.

ARTICOLO 17 - Presidenza dell'Assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico, o in loro assenza, da persona eletta dall'assemblea.

L'assemblea nomina un Segretario anche non socio e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra i soci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale,

firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

ARTICOLO 18 - Maggioranze assembleari.

L'assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza (in proprio e/o per delega) ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza (in proprio e/o per delega) ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.

Restano comunque salve le disposizioni inderogabili di legge nonchè le disposizioni del presente statuto che, per particolari delibere, richiedano diverse specifiche maggioranze.

ARTICOLO 19 - Assemblee in audio-video conferenza.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 20 - Organo amministrativo.

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri secondo le decisioni di volta in volta assunte dall'Assemblea dei soci in sede di nomina e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalle normative vigenti. La composizione dell'organo amministrativo rispetta i criteri stabiliti dalla legge 12.07.2011 n. 120 .

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. La decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente Statuto. La non giustificata assenza per tre volte consecutive alle adunanze comporta l'automatica decadenza dalla carica e la sostituzione.

ARTICOLO 21 - Divieto di concorrenza.

Agli amministratori si applica il divieto di cui all'articolo 2390 codice civile.

ARTICOLO 22 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si radunerà presso la sede sociale od

altrove, comunque non al di fuori della Provincia di Siena, per invito del Presidente o del Vice-Presidente oppure quando ne sia fatta richiesta da due Consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Di regola tra la data dell'avviso di convocazione ed il giorno dell'adunanza devono decorrere almeno tre giorni.

Gli inviti di convocazione dovranno contenere le indicazioni riguardanti il luogo, la data e l'ora, nonché l'ordine del giorno dell'adunanza e potranno farsi a mezzo di avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo ad esempio fax o posta elettronica.

In caso di urgenza, è ammessa la deroga al termine stabilito e gli inviti potranno effettuarsi a mezzo di telegramma da spedirsi almeno un giorno prima dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed il Collegio dei Sindaci.

Il Consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza, o in sola audioconferenza, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione interverrà, con funzioni consultive o propositive il Direttore Generale.

Il Direttore Generale funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione, eventualmente designando come coadiutore persona di sua fiducia.

ARTICOLO 23 - Presidenza del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente od in caso di sua assenza dal Vice-Presidente se nominato.

ARTICOLO 24 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che lo costituiscono. In caso di parità prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

ARTICOLO 25 - Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e più segnatamente gli sono conferiti tutti i poteri per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Rientrano nella competenza esclusiva dell'Organo Amministrativo e non sono delegabili:

- la predisposizione della struttura organizzativa della società;
- la nomina del Direttore Generale.

L'Organo Amministrativo, predispone opportuni strumenti per la partecipazione e l'informazione all'utenza, cura le forme più convenienti per l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi offerti dalla società e promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine ai servizi erogati.

L'Organo Amministrativo riferisce trimestralmente a ciascun socio mediante apposita relazione, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

L'Organo Amministrativo, predispone la proposta di relazione previsionale pluriennale ed annuale, contenente le linee guida di piano industriale e budget per l'anno successivo di cui all'art. 11 del presente statuto.

La delibera relativa deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'Organo Amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventiva.

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce deleghe di gestione esclusivamente al Presidente, fatte salve le competenze attribuite al Direttore Generale dal presente Statuto.

Eventuali deleghe di gestione ad altri amministratori possono essere attribuite esclusivamente nei limiti fissati dalle norme vigenti.

ARTICOLO 26 - Rappresentanza della società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione od in sua assenza il Vice-Presidente o l'Amministratore unico ove nominato rappresentano la società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie, amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche in giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori. Nei limiti dei suoi poteri può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione, nonché per singoli atti di straordinaria amministrazione predeterminati con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento, o l'Amministratore unico, hanno poteri con firma libera.

La firma del Vice Presidente costituisce attestazione dell'assenza del Presidente.

ARTICOLO 27 - Direttore Generale.

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico.

Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale dell'attività svolta dalla società.

Egli opera al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico sviluppando l'organizzazione interna della società idonea alla migliore utilizzazione delle risorse economiche ed umane.

Il Direttore Generale sovrintende a tutte le attività della società adottando, nell'ambito delle proprie competenze, tutti i provvedimenti necessari per migliorare l'efficienza, la produttività, l'economicità, l'efficacia e la qualità dei servizi.

Il Direttore Generale è competente per tutte le attribuzioni non espressamente riservate dalla legge e dal presente Statuto, all'Assemblea, al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore in ogni caso:

- a) dirige e gestisce il personale a qualsiasi titolo assegnato alla società assicurando il coordinamento tecnico - operativo della struttura;
- b) partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo. Nel caso che il Consiglio di Amministrazione deliberi in modo difforme dal parere del Direttore, deve motivarne le ragioni;
- c) presiede le selezioni per l'assunzione del personale;
- d) procede all'assunzione del personale dell'Azienda, compresi i dirigenti, e adotta tutti i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dei contratti collettivi vigenti e dirige il personale;
- e) formula e sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte di deliberazione e adotta tutti i provvedimenti necessari alla loro esecuzione;
- f) attua i programmi ed i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- g) stipula i contratti in esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- h) effettua sotto la propria responsabilità le spese in economia per acquisto di materiali, forniture, lavori, prestazioni d'opera o servizi e spese generali, nei limiti di spesa che saranno annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- i) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso;
- j) firma gli atti e la corrispondenza che non siano di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- k) esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Il Direttore può delegare ad uno o più dipendenti dell'Azienda parte delle proprie competenze compreso il potere di firma degli atti che comportino impegni per la società dandone tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE CONTABILE

ARTICOLO 28 - Organi di controllo.

Sono organi di controllo:

- il Collegio Sindacale, cui spetta di vigilare sull'osservanza delle leggi e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

- un Revisore Contabile, cui spetta il controllo contabile e che opererà ai sensi del successivo art.30.

Il controllo contabile peraltro potrà essere demandato, anziché ad un revisore, ad una società di revisione iscritta nell'apposito Registro.

ARTICOLO 29 - Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 codice civile.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai Soci.

I sindaci sono nominati dall'assemblea, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis codice civile; il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nell'apposito Registro. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 codice civile. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2399 del codice civile.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La delibera di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea che deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e dei supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla delibera di integrazione dal sindaco più anziano.

Il collegio dei sindaci si riunisce almeno ogni novanta giorni. Per le modalità di convocazione del collegio si applicano le disposizioni del precedente art.22 sono comunque valide le adunanze del collegio sindacale e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i sindaci effettivi in carica. È possibile tenere le riunioni del collegio sindacale con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Sindaci devono assistere alle Assemblee dei Soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Ogni Socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti Soci che rappresentino un ventesimo del Capitale Sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.

ARTICOLO 30 - Revisione contabile.

Spetta all'assemblea dei soci nominare un Revisore Contabile iscritto nell'apposito Registro.

Non può essere nominato alla carica di Revisore e, se nominato, decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art.2409-quinquies cod. civ.

Il compenso del Revisore è determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci, sentito il Collegio Sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. Il Revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter codice civile.

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 31 - Bilancio.

L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio, l'Organo Amministrativo procede alla formazione del Bilancio, del Conto Economico e della Nota Integrativa a norma di legge. Il Bilancio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea Ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro Relazione sulla Gestione le ragioni della dilazione.

Il bilancio annuale della società, ferme restando le attribuzioni del Collegio Sindacale, dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di una società di Revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nell'Albo Speciale di cui all'art.8 del Decreto Presidente della Repubblica 31 marzo 1975 n.136.

Il conferimento dell'incarico è deliberato dall'assemblea che dovrà essere convocata a tal fine almeno tre mesi prima della chiusura del primo esercizio sociale e, per quelli successivi, almeno tre mesi prima della

scadenza dell'incarico in corso.

Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dal primo comma dell'art.3 del dpr sopra menzionato.

Verranno osservate anche le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dello stesso articolo.

Ai fini della certificazione il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite della società devono essere trasmessi alla società di revisione almeno 45 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 32 - Utili.

Gli utili netti risultanti dal bilancio previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti tra i soci, salva diversa deliberazione assunta dall'assemblea ordinaria.

SCIoglimento

ARTICOLO 33 - Scioglimento.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 34 - Rinvio.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto o dall'atto costitutivo, si fa riferimento e si applicano le disposizioni delle leggi vigenti in materia.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra società, soci e componenti degli organi sociali, il foro competente è quello di Siena.

F.to ALESSANDRO LEPRI

" RICCARDO COPPINI Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA

SIENA LI'